

D. D. G. N. 688**REPUBBLICA ITALIANA****Regione Siciliana****ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA****IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.MM. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968, n.1444;
- VISTA** la L.R. 27/12/78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il P.R.G. del Comune di Villafranca Tirrena approvato con Decreto Assessoriale n.104 del 21/02/2005;
- VISTO** l'art. 9 della legge n. 40 del 21 Aprile 1995;
- VISTO** il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs.n.4/08;
- VISTO** l'art.59 della L.R. 14/05/2009 n.6;
- VISTA** la delibera della Giunta di Governo n.200 del 10/06/2009;
- VISTA** la L.R. n.28 del 22/12/99;
- VISTO** il D.P.R.S. n.165/2000;
- VISTO** il foglio n.2171 del 9/02/2011, e successiva nota integrativa prot. n.9415 del 10/06/2011, quest' ultima in riferimento alla nota di questo Assessorato prot. n. 14683 del 08/03/2011, di richiesta chiarimenti e integrazione atti, con le quali il Comune di Villafranca Tirrena ha trasmesso, per l'approvazione, il Piano di Urbanistica Commerciale redatto ai sensi dell'art. 5 della l.r. n°28/99;
- VISTA** la deliberazione consiliare n.23 del 29.06.2010, con la quale è stato adottato il Piano di Urbanistica Commerciale;
- VISTI** gli atti e l'elaborato relativi a detta variante al P.R.G.;
- VISTA** il Parere n.12 del 05/07/2011, reso dall'Unità Operativa 3.1/DRU del Servizio 3/DRU, di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/95;
- VISTA** la nota prot. n. 48331 del 20/07/2011, con la quale questo Assessorato ha notificato al Comune di Villafranca Tirrena il citato parere n.12 del 5/07/2011 per l'adozione delle proprie controdeduzioni nei modi e nei termini fissati dal comma 6° dell'art.4 della L.R. 71/78;
- VISTA** la nota prot. n. 14853 del 05/09/2011, registrata al protocollo di questo Assessorato al n. 57101 del 06/09/2011, con la quale il Comune di Villafranca Tirrena ha trasmesso la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 02/09/2011 di adozione delle proprie controdeduzioni al suddetto parere di questo Assessorato n.12/2011, nei termini fissati dal comma 6° dell'art.4 della L.R. 71/78;
- VISTO** il parere di questo Assessorato n. 13 del 14/09/2011, sulle controdeduzioni del Comune, reso dall'U.O.3.1/DRU del Servizio 3/DRU, ai sensi dell'art.9 della l.r. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive.
- <<Omissis...

**CONSIDERATO** che:

*Con il citato parere, questo Assessorato ha ritenuto il Piano di urbanistica Commerciale ex art.5 della l.r. n.28 del 22/12/1999, adottato in variante al P.R.G. dal Comune di Villafranca Tirrena con delibera del Consiglio Comunale n.23 del 29/06/2010, meritevole di approvazione ai*

sensi dell'art.4 della l.r. n°71/78, con le prescrizioni di cui ai considerata contenute nel medesimo parere che di seguito si sintetizzano:

- 1) stralcio della sottozona D1.3 in quanto rientrante nell'ambito disciplinato dal P.R. ASI approvato con D.A. n. 557 del 26/07/2002;
- 2) modifica delle norme di attuazione nelle parti riguardanti le sottozone D2.1, D3.1, D3.2a e D3.2b"eliminando la possibilità di insediare attività non previste nell'allegato n.2" del DPRS 11/07/2000;
- 3) precisazione riguardante gli ambiti ricadenti all'interno della fascia di cui all'art.15 lett. a) della l.r. 78/1976, all'interno dei quali si può "procedere esclusivamente attraverso eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza demolizione e ricostruzione e senza aumento di cubatura, da effettuarsi sugli immobili esistenti".

In relazione alle determinazioni assunte con il citato parere n. 12/2011, portate a conoscenza del Comune di Villafranca Tirrena , lo stesso con deliberazione n.32 del 02/09/2011, ha formulato le proprie controdeduzioni che in sintesi di seguito si riportano, seguendo l'ordine dei suddetti punti n.1, 2 e 3 e nel merito propone quanto segue:

**-Il Comune relativamente al punto 1),** ritiene di prendere atto della prescrizione di cui al parere n.12 del 5/07/2011;

**-Il Comune relativamente al punto 2),** nel merito osserva che la prescrizione contenuta nel suddetto parere di questo Assessorato, discende da considerazioni di carattere formale ed è carente di giustificazioni urbanistiche in quanto: con la variante in argomento l'Ente ritiene di non avere modificato le destinazioni funzionali consentite nell'ambito delle diverse zone D, ma ha specificato nell'ambito di tali zone, la tipologia di attività commerciali ammissibili, ai fini di un loro armonico inserimento nel tessuto urbanistico. Le nuove norme, << sostitutive >> di quelle esistenti innovano esclusivamente il comparto commerciale e confermano per il resto, in termini più articolati, la disciplina previgente. L'Ente, ha inoltre evidenziato che il Piano è stato considerato valutabile, dall'Assessorato , con la suddetta proposta di parere n.12 del 5/07/2011, " come una variante ordinaria" ex art.4 della l.r. 71/78 e non di una variante per il commercio ex art. 5 e 9 della L.R. 28/99. Per le ragioni di cui sopra, ha richiesto a questo Assessorato di riconsiderare la prescrizione contenuta nella citata proposta di parere , confermando il testo delle norme di attuazione nella forma adottata dallo stesso .

Nel merito di quanto oggetto della controdeduzione indicata quale punto 2, deve preliminarmente chiarirsi che viene erroneamente interpretato quanto rappresentato dal più volte citato parere n.12 del 5/07/2011, in ordine alla programmazione commerciale, risultando quest'ultima, adottata ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della l.r. 28/99, e richiamata detta norma negli atti comunali. Quanto riportato nel parere di questo Assessorato in ordine alle procedure ex art.4 L.R. 71/78, risulta un mero richiamo a quanto dettato dalla norma (art.5)".....i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici.....a mezzo di apposita variante da adottare e trasmettere....", con il quale non può che rinviarsi alle procedure ordinarie (all'epoca vigenti) previste dagli artt. 4 e 5 della l.r.71/78.

Nel merito della prescrizione volta a riformulare gli articoli delle N.T.A. per eliminare la possibilità di insediare attività non previste nell'allegato 2 del D.P.R.S. 11/07/2000, si ritiene di accogliere quanto controdedotto dal Comune, in quanto come da esso affermato, le destinazioni d'uso non ritenute condivisibili dal parere n.12 del 5/07/2011, sono già previste nelle N.T.A. delle relative zone produttive del vigente P.R.G.. Tuttavia ciò non è riscontrato relativamente alla destinazione d'uso "attività ed attrezzature per il tempo libero", prevista nella sottozona D2.1, che deve intendersi pertanto disattesa.

**-Il Comune relativamente al punto 3),** ritiene che la prescrizione formulata nella citata proposta di parere di questo Assessorato in termini difformi dal dettato legislativo, deve essere ricondotta al testo normativo vigente e riformulata come segue: "nell'ambito della fascia di cui all'art.15, lett.a) della L.R. 78/1976è ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alt6erazione dei volumi già realizzati".

Si prende atto dei chiarimenti formulati nelle controdeduzioni del Comune e l'osservazione viene accolta.

*Per quanto sopra, nelle suesposte considerazioni sulle controdeduzioni formulate dal Comune di Villafranca Tirrena con delibera consiliare n. 32 del 02/09/2011, alla proposta di parere resa dall'U.O. 3.1 del Servizio 3/DRU n.12/2011*

***è il parere dell'U.O.3.1***

*Pertanto di ritenere il Piano di Urbanistica Commerciale ex art. 5 della l.r. n. 28 del 22/12/1999, adottato in variante al P.R.G. dal Comune di Villafranca Tirrena con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/2010 meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 71/78, con le prescrizioni di cui ai superiori considerata del presente parere.>>*

**RITENUTO** di condividere il suddetto parere dell'U.O.3.1 del Servizio 3/DRU n.13 del 14/09/2011.

**DECRETA**

**ART.1** - Ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della L.R. n°71/78, in conformità al parere n.13 del 14/09/2011, reso dall'Unità Operativa 3.1 del Servizio 3/DRU è approvato il Piano di Urbanistica commerciale, ex art. 5 l.r. 28/99, adottato in variante al P.R.G., con delibera consiliare n.23 del 29/06/2010 dal Comune di Villafranca Tirrena, con le prescrizioni contenute nei considerata del citato parere.

**ART.2** - Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) Delibera consiliare n. 23 del 29/06/2010 di adozione del Piano di Urbanistica Commerciale ;
- 2) Relazione e Norme tecniche
- 3) Tavola unica (elaborato grafico) scala 1:4000
- 4) Parere n.12 del 05/07/2011
- 5) Parere n.13 del 14/09/2011

**ART.3** - Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà trasmesso al Comune di Villafranca Tirrena, il quale dovrà curarne il deposito a libera visione del pubblico nella Segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'Albo Pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.

**ART.4** - Il Comune di Villafranca Tirrena resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con l'esclusione degli allegati, ai sensi dell'art.10 della L.1150/42, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li, 23/09/2011

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Sergio Gelardi)  
f.to